

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

FRONT

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI**
- ART. 2 – FINALITA'**
- ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**
- ART. 4 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE**
- ART. 5 – ALBO PRETORIO**
- ART. 6 – STEMMMA E GONFALONE**

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

- ART. 7 – ORGANI**
- ART. 8 – CONSIGLIO COMUNALE**
- ART. 9 – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**
- ART. 10 – SESSIONI E CONVOCAZIONI**
- ART. 11 – COMMISSIONI**
- ART. 12 – CONSIGLIERI**
- ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**
- ART. 14 – GRUPPI CONSILIARI**
- ART. 15 – GIUNTA COMUNALE**
- ART. 16 – NOMINA DELLA GIUNTA**
- ART. 17 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**
- ART. 18 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**
- ART. 19 – ATTRIBUZIONI**
- ART. 20 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**
- ART. 21 – SINDACO**
- ART. 22 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE**
- ART. 23 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA**
- ART. 24 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE**
- ART. 25 – VICESINDACO**

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 26 – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE**

**CAPO II
UFFICI**

**ART. 27 – STRUTTURA
ART. 28 – PERSONALE**

**TITOLO III
SERVIZI**

**ART. 29 – FORME DI GESTIONE
ART. 30 – GESTIONE IN ECONOMIA
ART. 31 – AZIENDA SPECIALE
ART. 32 – ISTITUZIONE
ART. 33 – SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO
ART. 34 – GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI**

**TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO**

**ART. 35 – PRINCIPI E CRITERI
ART. 36 – REVISORE DEL CONTO**

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

ART. 37 – ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

**CAPO II
FORME COLLABORATIVE**

**ART. 38 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
ART. 39 – CONVENZIONI
ART. 40 – CONSORZI
ART. 41 – GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
ART. 42 – ACCORDI DI PROGRAMMA**

**TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

ART. 43 – PARTECIPAZIONE

**CAPO I
FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

ART. 44 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 45 – ISTANZE

ART. 46 – PETIZIONI

ART. 47 – PROPOSTE

**CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

ART. 48 – PRINCIPI GENERALI

ART. 49 – ASSOCIAZIONI

ART. 50 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51 – INCENTIVAZIONE

ART. 52 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

**CAPO III
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO**

ART. 53 – REFERENDUM

ART. 54 – EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 55 – ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

ART. 56 – EFFETTI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

ART. 57 – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 58 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

**TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA**

ART. 59 – STATUTO

ART. 60 – REGOLAMENTI

**ART. 61 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI
SOPRAVVENUTE**

ART. 62 – ORDINANZE

ART. 63 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1) La Comunità di Front è l'Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2) L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, esercitando funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 – FINALITÀ

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
- 3) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica, privata e sua tutela anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Comunità Economica Europea avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4) Il Comune promuove la gestione associata di funzioni e di servizi, qualora la formula associativa ne consenta una gestione ottimale a livello sovracomunale sotto i profili dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

ART. 4 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1) La circoscrizione del Comune è costituita da Front, che è il capoluogo, e dalle frazioni Grange e Ceretti storicamente riconosciute dalla Comunità.
- 2) Il territorio del Comune confina con i Comuni di Vauda Canavese, Busano, Rivarossa, Favria, Oglianico. San Francesco al Campo.

ART. 5 – ALBO PRETORIO

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

ART. 6 – STEMMA E GONFALONE

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Front e, con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1974 registrato alla Corte dei Conti a registro n. 8 – Presidenza – Foglio 298 – il 25 settembre 1974, così formato: inquartato; nel 1° d’azzurro alla torre d’oro di due palchi, merlata alla guelfa e finestrata di due di nero; nel 2° d’argento alla scritta “Castrum Frontis” in lettere di nero ordinate su due righe; nel 3° d’argento alla testa di bue rosso, rivoltata; nel 4° di rosso alla testa di bue d’argento rivoltata. Sotto lo scudo, su lista svolazzante di rosso con le estremità bifide, il motto: “Humanitas Virus Fortium”. Ornamenti esteriori da Comune.
- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. su menzionato.
- 3) L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, o comunque lucrativi e commerciali, nonché per quelli non autorizzati dall’Amministrazione, sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 – ORGANI

- 1) Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8 – CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale rappresenta l’intera Comunità, determinando l’indirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dal Regolamento per il suo funzionamento.

ART. 9 – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

- 1) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 – SESSIONI E CONVOCAZIONI

- 1) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono da considerarsi sessioni ordinarie, ai fini della convocazione, quelle sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dagli artt. 32/2°, lett. a) e b) della Legge n. 142/90 e s.m.i.
- 3) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
- 4) Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice-Sindaco.

ART. 11 – COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali.
- 2) Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

ART. 12 – CONSIGLIERI

- 1) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità, alla quale costantemente rispondono.
- 2) Il Consiglio comunale provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e valuta eventuali cause di ineggevolezza e incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e s.m.i.
- 3) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco dallo stesso nominato; entro 90 gg. dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4) I Consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
- 2) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 14 – GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2) Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni

ART. 15 – GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta è l'organo di governo del Comune.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegiabilità, della trasparenza e della efficienza.
- 3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

ART. 16 – NOMINA DELLA GIUNTA

- 1) I componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
- 2) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, fino a quattro.
- 2) Gli Assessori possono essere nominati sia tra i cittadini facenti parte del Consiglio sia fra cittadini italiani non facenti parte del Consiglio.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 19 – ATTRIBUZIONI

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, dal Segretario o dei Responsabili dei Servizi.

ART. 20 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1) Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- 2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
- 4) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 21 – SINDACO

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini.
- 2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre competenze previste dalla legge.
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 22 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina gli Assessori;
 - d) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) ha facoltà di delega;

- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e sentita la Giunta;
- g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinarie straordinarie e urgenti;
- j) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni di altri soggetti;
- k) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

ART. 23 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1) Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 24 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita la Giunta comunale, e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e a Consiglieri comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 25 – VICESINDACO

- 1) Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 2) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

- 3) Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 26 – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo gestito dall'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali, secondo le finalità e per il periodo stabiliti dalla Legge.
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sovrintende all'attività dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.

Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici ed adotta i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

CAPO II UFFICI

ART. 27 – STRUTTURA

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 28 – PERSONALE

- 1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO III SERVIZI

ART. 29 – FORME DI GESTIONE

- 1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

- 3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale locale.
- 4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.
- 5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 30 – GESTIONE IN ECONOMIA

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 31 – AZIENDA SPECIALE

- 1) Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2) L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
- 3) Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 32 – ISTITUZIONE

- 1) Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Il Regolamento di cui al 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3) Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5) Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART. 33 – SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO

- 1) Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

ART. 34 – GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

- 1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e gli altri Enti sovracomunali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 35 – PRINCIPI E CRITERI

- 1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.
E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
- 4) Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 36 – REVISORE DEL CONTO

- 1) Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2) Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 37 – ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

ART. 38 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

- 1) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 39 – CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali. Il Comune in particolare potrà avvalersi della convenzione per il servizio di Segreteria comunale.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 40 – CONSORZI

- 1) Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- 2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 39, deve prevenire l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
- 3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4) Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 41 – GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

- 1) Al fine di offrire servizi più efficienti alla collettività, il Comune promuove la gestione associata di funzioni e servizi.

ART. 42 – ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un documento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43 – PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

ART. 44 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
- 2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 4) Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere

- dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
- 6) Gli aventi diritto, nei termini previsti da apposito Regolamento decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
 - 7) Il responsabile dell'istruttoria, nei termini previsti da apposito Regolamento decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
 - 8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
 - 9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
 - 10) I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

ART. 45 – ISTANZE

- 1) I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- 2) Le modalità dell'interrogazione e delle risposte sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 46 – PETIZIONI

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il Regolamento di cui al secondo comma dell'art. 49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispose le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 47 – PROPOSTE

- 1) N. 60 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni per il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 48 – PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 54, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 49 – ASSOCIAZIONI

- 1) La Giunta comunale registra previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 50 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3) Gli organismi del Comune previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

ART. 51 – INCENTIVAZIONE

- 1) Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

ART. 52 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 53 – REFERENDUM

- 1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'adozione amministrativa.
- 2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3) Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 15 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale
- 4) Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 54 – EFFETTI DEL REFERENDUM

- 1) Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 55 – ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

- 1) Il Consiglio comunale in alternativa allo strumento referendario, prima dell'adozione di atti inerenti le materie oggetto di richiesta di referendum, promosso ai sensi dell'art. 57, punto 3, lett. a) dello Statuto, può sentire il parere dell'Assemblea delle famiglie.
- 2) L'Assemblea delle famiglie è composta da 1 (uno) rappresentante di ogni famiglia (anagrafica), residente nel territorio comunale da più di anni 1 (uno). Rappresentante della famiglia è l'intestatario della scheda anagrafica. E' convocata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, presa a maggioranza qualificata (2/3 degli assegnati) e si riunisce entro i confini comunali votando per alzata di mano o per separazione, presente la maggioranza semplice degli aventi diritto. Verbalizza la riunione il Segretario comunale o suo delegato.
- 3) Qualora in 1° (prima) convocazione non sia presente il numero legale per poter validamente deliberare, viene fissata dal Sindaco la data della 2° (seconda) convocazione dandone pubblica notizia. Qualora in 2° (seconda) convocazione non sia presente nuovamente il numero legale si prescinde dalla consultazione assembleare e dall'alternativa referendaria ed il Consiglio comunale delibera in merito tralasciando ogni parere.

ART. 56 – EFFETTI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

- 1) Il Consiglio comunale può con deliberazione motivata presa a maggioranza qualificata (2/3 degli assegnati) non uniformarsi all'indirizzo espresso dall'Assemblea delle famiglie.
- 2) In ogni caso, della decisione adottata dal Consiglio comunale circa la materia oggetto di richiesta referendaria o assembleare, deve dare adeguata e pubblica diffusione e notizia.

ART. 57 – DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che garantiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- 2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
- 3) Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 58 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2) L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4) La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5) Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 59 – STATUTO

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2) E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 60 – REGOLAMENTI

- 1) Il Comune emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3) Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4) L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente Statuto.
- 5) Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio:
 - a) dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
- 7) I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
- 8) Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 61 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

- 1) Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolar modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 62 – ORDINANZE

- 1) Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2) Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- 3) Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicizzate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a qualunque intenda consultarle.
- 4) Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 5) Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 6) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

ART. 63 – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Statuto entra in vigore nel tempo e dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2) Entro un anno la Giunta propone al Consiglio i nuovi Regolamenti previsti dallo Statuto.
- 3) Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.